



# Verifiche periodiche

## guida alla gestione delle attrezzature

Entra in vigore la normativa per i controlli sulle attrezzature di lavoro. Ecco la nuova articolazione degli obblighi di verifica.

di **Francesco Taurasi**  
Tecnologo INAIL (ex ISPESL)



**L**idatore di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/08 (art. 71), integrato dal D.Lgs. 106/09, deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza (articolo 70), *“idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi”*; inoltre, dette attrezzature devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie. Come disposto dalla normativa: *“Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida”*, il datore di lavoro deve provvedere ad una serie di controlli (vedi box a pag. successiva).

I risultati dei controlli (cfr. D.Lgs. 81/2008, art. 71, comma 8) devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

Oltre a quanto previsto dal comma 8, il comma 11 prevede che *“il datore di lavoro sottoponga le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato”*. Con il D.M. 11 aprile 2011, prorogato al 24 gennaio 2012<sup>1</sup>, si disciplinano poi:



Il decreto ministeriale dell'11 aprile 2011 ha dettato le modalità di effettuazione delle verifiche sulle attrezzature il cui obbligo ricade sul datore di lavoro, anche nelle ipotesi in cui INAIL ed ASL non possano procedervi direttamente. Vediamo in che modo è possibile monitorare lo stato di usura ed il mantenimento nel tempo dei requisiti minimi.

<sup>1</sup> Al momento della stampa è questa la data prevista per l'entrata in vigore della normativa



## verifiche periodiche

### I CONTROLLI DEL DATORE DI LAVORO SULLE ATTREZZATURE

Il datore di lavoro - come previsto dall'art. 71, comma 8 del T.U. - provvede affinché:

a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurare l'installazione corretta e il buon funzionamento.

b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:

1) ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;

2) ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.

c) gli interventi di controllo di cui ai lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

- le procedure di denuncia e le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro definite all'allegato VII del D.Lgs. 81/08;
- i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati che possono coadiuvare gli organismi pubblici INAIL (che ha assorbito le funzioni dell'ex ISPESL) ed ASL nell'esecuzione di tali verifiche.

#### Chi effettua le verifiche?

Titolare della prima verifica, da effettuarsi nel termine di 60 giorni dalla richiesta, è l'INAIL, mentre ricade in capo alle ASL o alle agenzie regionali protezione ambiente (ARPA) - nelle regioni dove sono state attribuite loro le funzioni - la titolarità delle verifiche periodiche successive, da effettuarsi nel termine di 30 giorni dalla richiesta da parte del datore di lavoro.

Poiché la capacità organizzativa degli enti posti è disomogenea sul territorio è previsto che l'INAIL e le ASL, possano provvedere direttamente alle verifiche anche mediante accordi tra di loro

o con le Direzioni Provinciali del ministero del Lavoro (DPL). In ogni caso, tali enti possono avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati e iscritti nell'elenco di cui al comma 4 (art. 2, D.M. 11/04/2011). La scelta del soggetto pubblico e privato viene fatta dal datore di lavoro all'atto della richiesta di verifica. È prevista la realizzazione di un elenco di soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui i titolari della funzione si possono avvalere. Tale elenco viene costituito presso INAIL e presso le ASL o anche su base Regionale. Il decreto fa espressamente salvi diversi D.M. rivolti a specifiche attrezzature e, all'articolo 6 si citano alcuni decreti che continuano a rimanere in vigore.

#### Messa in servizio delle attrezzature

Il datore di lavoro che mette in servizio un'attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell'allegato VII del D.Lgs. 81/08, ne dà immediata comunicazione all'INAIL per consentire la gestione della relativa banca dati. L'INAIL assegna all'attrezzatura un numero di matricola e lo comunica al datore di lavoro.

#### Prima verifica periodica

Il datore di lavoro richiede la prima delle verifiche periodiche all'INAIL, almeno 60 giorni prima della data di scadenza del termine per l'esecuzione della prima della verifica periodica (come stabilito nell'allegato VII del D.Lgs. 81/08), indicando il luogo presso il quale è disponibile l'attrezzatura, e anche il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, presente nell'elenco INAIL, di cui intende avvalersi qualora l'ente non possa effettuare la verifica direttamente. Entro 60 giorni dalla richiesta, l'INAIL può effettuare direttamente la verifica (anche mediante accordi con le ASL o con le DPL) o avvalersi del soggetto segnalato dal datore di lavoro. Trascorsi i 60 giorni senza che l'INAIL abbia proceduto alla verifica, il datore di lavoro può far effettuare la verifica da qualsiasi soggetto abilitato presente nell'elenco ministeriale, comunicando all'INAIL stesso il nominativo del verificatore.

Al fine di assicurare un riferimento per le verifiche periodiche successive, dovrà essere compilata la scheda tecnica di identificazione, che costituirà parte integrante della documentazione dell'attrezzatura di lavoro, adottando la modulistica riportata in allegato IV del D.M. 11 aprile 2011.

